

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

3.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Soppressione del Collegio professionale marittimo « Caracciolo » di Sabaudia (338) . . . . .	11
PRESIDENTE . . . . .	11, 12
DE STASIO, <i>Relatore</i> . . . . .	11, 12
NAHOUM . . . . .	12
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito (598) . . . . .	12
PRESIDENTE . . . . .	12
MAZZARRINO, <i>Relatore</i> . . . . .	12

**Discussione del disegno di legge: Soppressione del Collegio professionale marittimo « Caracciolo » di Sabaudia (338).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Soppressione del collegio professionale « Caracciolo » di Sabaudia.

L'onorevole De Stasio ha facoltà di svolgere la relazione.

DE STASIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, dopo il secondo conflitto mondiale fu istituito, con regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, un collegio professionale marittimo in Sabaudia, con lo scopo di indirizzare i giovani — ed in particolare gli orfani del personale della Marina sia militare che mercantile — alle carriere, professioni ed attività marinare.

Dopo aver funzionato per parecchio tempo, l'ente ha da alcuni anni cessato la sua attività soprattutto per l'esaurirsi della suddetta categoria di orfani, cosa che purtroppo non accade nel settore dell'aeronautica.

Si è, quindi, pensato di sopprimere l'istituto, regolando al tempo stesso la destinazione del suo patrimonio, passandone la parte immobiliare allo Stato e quella mobiliare all'Andrea Doria, istituto a carattere morale con finalità assistenziali che opera nell'am-

**La seduta comincia alle 9,45.**

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

bito della marina militare; tutto questo previa retrocessione all'ente dei contributi statali erogati al collegio a datare dall'esercizio 1964-1965.

Concludo, signor Presidente, dichiarandomi favorevole all'accoglimento del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

NAHOUM. Desidererei sapere quale tipo di istituto è l'Andrea Doria e da chi è gestito. Bisognerebbe conoscere qualcosa di più, perché nella relazione si afferma soltanto che l'ente opera nell'ambito della marina militare.

DE STASIO, *Relatore*. Si tratta, come ho detto, di un istituto assistenziale, gestito dalla marina militare, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989. Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare che sarà devoluto all'istituto, esso è composto unicamente dai fondi elargiti a suo tempo dalla marina militare al collegio « Caracciolo », per cui altro non si farebbe se non operare una restituzione alla marina militare.

PRESIDENTE. Poiché è opportuno attingere ulteriori informazioni, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito (598).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aero-

nautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito.

L'onorevole Mazzarrino ha facoltà di svolgere la relazione.

MAZZARRINO ANTONIO FRANCO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda il caso specifico del maestro direttore d'orchestra della banda dell'Esercito che si trova in una condizione diversa da quella dei suoi colleghi delle altre armi, in quanto è ancora soggetto alla norma dell'articolo 2 della legge del 1965, n. 121, mentre nelle altre armi sono state introdotte norme transitorie per cui è possibile giungere al massimo grado della carriera. Il disegno di legge n. 598 tende, pertanto, a modificare l'articolo 29 della legge n. 121 nel senso di ridurre a 4 anni il periodo di permanenza nel grado di capitano.

Il relatore invita la Commissione ad esprimere il voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini della promozione a maggiore, il periodo di permanenza nel grado di capitano, di cui all'articolo 7 della presente legge, è ridotto a 4 anni ».

Poiché non è ancora pervenuto il parere della Commissione I è necessario rinviare ad altra seduta la votazione del disegno di legge.

**La seduta termina alle 9,55.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO